

## Premessa

Il d.lgs 102/2020 ha apportato modifiche alla Parte V del d.lgs 150/2006 concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose. Più precisamente veniva introdotto il comma 7 bis dell'art. 271 del d.lgs 152/06, il quale in breve specifica che, **le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio**. Queste sostanze e quelle classificate come estremamente preoccupanti dal reg. (CE) n.1907/2006 (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente e economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Per un elenco esaustivo delle sostanze in esami si rimanda alla Tabella 1 nel paragrafo *Sostanze/miscele oggetto di indagine*.

Nei casi in cui nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni siano utilizzate sostanze/miscele ivi citate, **il decreto pone l'obbligo ai gestori degli stabilimenti e/o installazioni di redigere una relazione tecnica "con la quale sia analizzata la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze"**.

Il d.lgs 102/2020 aveva generato notevoli incertezze e preoccupazioni stante l'assenza di precise indicazioni tecnico operative e per l'imminente termine del 28 agosto 2021 per la presentazione della relazione tecnica per le installazioni e gli stabilimenti esistenti alla data l'entrata in vigore del d.lgs 102/2020, cioè il 28 agosto 2020.

Solo nell'ultimo mese alcune Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale si sono pronunciate sui contenuti e sulle modalità di presentazione della relazione tecnica definendo meglio il campo di applicazione.

### Chi è coinvolto?

L'art. 271 c.7-bis prevede che siano tenuti alla presentazione della relazione i **Gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del d.lgs 152/2006** (eventualmente in ambito AUA) **o delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in cui le sostanze o le miscele individuate nella tabella 1 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni**.

NON sono tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni nel cui ciclo produttivo, da cui originano emissioni in atmosfera, **non** vengono utilizzate le sostanze/miscele individuate nella tabella 1, seppur rientranti nei suddetti regimi autorizzativi. E' comunque opportuno che i Gestori tengano a disposizione delle Autorità competenti e di controllo idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

NON sono tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori delle seguenti attività:

- attività di cui all'art. 272 c.1 “scarsamente rilevanti” in quanto non soggette ad autorizzazione. Non sono da considerarsi ai fini del presente adempimento le attività scarsamente rilevanti svolte all'interno di stabilimenti soggetti ad altra autorizzazione;
- attività autorizzate ai sensi dell'art. 272 c.2 e 3 “autorizzazioni in deroga”, alla luce di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 272. In questo caso è opportuno chiarire che pur essendo previsti, in alcuni allegati tecnici regionali, limiti alle emissioni per sostanze rientranti nella tabella 1, queste derivano da processi chimici o da prodotti di decomposizione, ovvero da materie prime naturali per i quali è stata prevista apposita deroga (come nel caso di alcune essenze legno o della silice libera cristallina); non sono ammesse, viceversa, materie prime in ingresso al ciclo produttivo di cui alla tabella 1 e pertanto non sono pertinenti, con tali tipologie di attività, i principi e gli obiettivi della disposizione di cui all'art. 271 c.7bis.

Si precisa che, alla luce delle ulteriori modifiche introdotte con il d.lgs 102/2020 relativamente alle cosiddette attività <<in deroga>> di cui art. 272 commi 2 e 3:

- non è possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, nonché «quelle classificate estremamente preoccupanti» ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- i gestori di stabilimenti o attività già in possesso di autorizzazione ai sensi dei commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, che ai sensi delle modifiche apportate al comma 4 dello stesso articolo relativamente all'utilizzo di sostanze o miscele a estremamente preoccupati ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, sono tenuti a presentare una istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 ovvero un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. 102/2020

#### Ulteriori precisazioni:

- l'indagine dovrà riguardare le sostanze/miscele utilizzate come **materie prime** nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione: sia che queste siano convogliate a camino, sia che siano – eventualmente – diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro. Situazioni particolari dovranno essere valutate e descritte dai Gestori caso per caso;
- sono trascurabili ai fini della presente valutazione le sostanze/miscele utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo – riferiti alla singola sostanza/miscela e all'intero stabilimento - sono inferiori a 10 kg/anno;

## Sostanze/miscele oggetto di indagine - Tabella 1

Per quanto concerne l'individuazione delle sostanze/miscele da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 271 comma 7 bis d.lgs 152/2006, sulla base di quanto riportato nel suddetto comma e di quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP), si ritiene che le sostanze/miscele che dovranno essere oggetto di indagine siano quelle riportate nella tabella 1, sotto riportata.

Sostanze/miscele individuate dall'art.271 c7 bis	Considerazioni	Indicazioni su come recuperare l'informazione sulla classificazione
<p><b>Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360):</b></p>	<p>Si tratta delle sostanze/miscele Cancerogene, Mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la Riproduzione – le cosiddette CMR - classificate nelle categorie di pericolo 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP:</p> <p>elenco completo:            H340 – Può provocare alterazioni genetiche. H350 – Può provocare il cancro.            H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto. H350i - Può provocare il cancro se inalato            H360F – Può nuocere alla fertilità.            H360D – Può nuocere al feto.            H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.            H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.            H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità</p>	<p>ALLEGATO VI del Reg. 1272/2008 - CLP, PARTE 3:            Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze</p> <p>Scheda di sicurezza (SDS) – P.TO 2 'identificazione dei pericoli'.</p>
<p><b>Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata</b></p>	<p>Si possono ricondurre alle sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell'Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili.</p> <p>Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle 'estremamente preoccupanti'.</p>	<p>Le sostanze ("SVHC") sono singolarmente identificate ai sensi dell'art. 59 del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).            Il loro elenco, periodicamente aggiornato dall'ECHA (European Chemical Agency), è disponibile al seguente link:</p> <p><a href="https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table">https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table</a></p>
<p><b>Sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)</b></p>	<p>Si tratta di sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio gli interferenti endocrini) – ex articolo 57f del REACH.</p>	<p>Inoltre nelle schede di sicurezza sono riscontrabili indicazioni circa la presenza di sostanze nei punti 2 e/o 15</p>